

Titolo IV DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

Capo III

Dell'ordinamento e della amministrazione

Art. 30

Organo di controllo

DA APPLICARE A TUTTI I TIPI DI ENTI.

1. Nelle fondazioni del Terzo settore deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, e' obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;**
- b) **ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;**
- c) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unita'.**

3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

4. La nomina dell'organo di controllo e' altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio

**dell'osservanza delle finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,**

modifica

dell'osservanza delle finalita'

civiche, solidaristiche e di utilita' sociale,

con

dell'osservanza delle finalita'

di cui all'art 2,

avuto particolare riguardo

alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8,

ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto

in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio
svolto dai sindaci.

8. I componenti dell'organo di controllo
possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,
e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali
o su determinati affari.

Note all'art. 30:

- Si riportano gli articoli 2397 e 2399 del codice civile:

«Art. 2397 (Composizione del collegio).

- Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.

Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno
supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi
professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di
ruolo, in materie economiche o giuridiche.».

«Art. 2399 (Cause d'ineleggibilita' e di decadenza).

- Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382;

b) il coniuge,

 i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa',
 gli amministratori,

 il coniuge, i parenti e gli affini

 entro il quarto grado degli amministratori delle societa' da questa controllate,
 delle societa' che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla societa'

 o alle societa' da questa controllate

 o alle societa' che la controllano

 o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto

continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.».

- Il testo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001.